**U.S.R.C.****Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del Cratere

MALTERE ROSARNA		2016	INTERNO
Prot.n.	5640	Del	24/10/2016

**Circolare n. 3 del 24 ottobre 2016**

Oggetto: modalità di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei “centri storici” dei Comuni del cratere (Art. 13 Decreto USRC n. 1/2014)


Premessa

In considerazione di quanto prescritto dalla normativa vigente con riferimento ai termini di erogazione delle somme relative al pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), in particolare dall'Art. 11, comma 5-*bis* del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, è stato rilevato che una puntuale verifica di tutte le lavorazioni effettuate in occasione di ogni richiesta di liquidazione potrebbe comportare il superamento del limite massimo di quaranta giorni stabilito per la formalizzazione del pagamento del S.A.L. da parte dei Comuni.

È stato, altresì, rilevato che l'applicazione del modello parametrico consente, nell'ambito del contributo concesso, di operare assestamenti in corso d'opera sulle voci di computo in considerazione delle situazioni impreviste e imprevedibili che tipicamente si riscontrano nell'ambito soprattutto dei cantieri interessati da interventi di ristrutturazione, purché le variazioni non si configurino quali Varianti Sostanziali ai fini del contributo. Le Varianti Sostanziali, così come più avanti definite, differenziandosi in misura sostanziale dall'intervento ammesso a contributo, necessitano infatti obbligatoriamente di preventiva approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Art. 6 del DPCM 4 febbraio 2013 ed emissione di nuovo decreto sostitutivo del precedente. In tal caso non si potrà procedere alla liquidazione del S.A.L. se non successivamente alla approvazione della variante stessa.

Salvo i casi in cui le modifiche si configurino, appunto, come Varianti Sostanziali, il controllo sulle voci di computo eventualmente modificate rispetto a quelle approvate, operato di volta in volta in occasione della presentazione di ogni S.A.L., si riduce in concreto ad un atto formale, essendo di fatto sempre consentito operare in tal senso, in applicazione del modello parametrico.

Nell'ottica della corretta imputazione delle spese ammissibili a finanziamento, qualora nel Computo Metrico Estimativo (C.M.E.) allegato al progetto approvato fossero ancora ricomprese voci non ammissibili a contributo (quali oneri per la sicurezza a carico dell'impresa, lavorazioni ripetute più volte e/o voci di computo ripetute riferite alla stessa lavorazione) che non siano state già decurtate nel corso dell'istruttoria semplificata della richiesta di contributo, condotta ai sensi del Decreto 1/USRC, che pur nell'ambito di una valutazione non puntuale del C.M.E.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dovrebbe comunque consentire l'individuazione e la conseguente decurtazione di cui alle stesse voci, queste non saranno riconosciute all'atto della liquidazione e costituiranno economie per lo Stato.

Al fine di evitare fraintendimenti circa l'erogabilità di tali somme, nel provvedimento di ammissibilità a contributo sarà espressamente rilevata, in apposito punto, la non riconoscibilità dei relativi importi in sede di liquidazione dei S.A.L. e la impossibilità di considerarli disponibili per altre lavorazioni.

Al contrario sarà possibile, sempre nell'ambito del contributo concesso, utilizzare le economie generate da lavorazioni in diminuzione per altre e diverse lavorazioni che si dovessero rendere necessarie a causa di situazioni riscontrate in corso d'opera e difficilmente prevedibili in fase di progetto.


E' stato rilevato, inoltre, che l'applicazione di una procedura di controllo a campione, eventualmente supportata da sopralluogo, finalizzata al riscontro delle singole lavorazioni effettuate e della congruità delle stesse con il progetto approvato, può costituire un efficace strumento di verifica sulla corretta applicazione della normativa vigente e sul corretto utilizzo delle somme ammesse a finanziamento.

Alla luce di quanto sopra premesso, sentiti i Sindaci dei Comuni del Cratere che, attraverso la condivisione con il Tavolo delle Aree Omogenee hanno espresso la piena adesione a quanto riportato nel presente provvedimento e valutate le esigenze rilevate dagli Uffici Territoriali che, nell'ambito degli incontri periodici in seno al Tavolo dei Responsabili del Servizio, hanno manifestato l'esigenza di adottare linee di indirizzo volte alla omogeneizzazione delle procedure di istruttoria delle richieste di liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie di competenza degli UTR, vengono definite le modalità di seguito descritte.

Definizioni

Costituiscono Variante Sostanziale ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'Art. 13 del Decreto USRC n. 1/2014:

1. le lavorazioni che prevedono modifiche strutturali e/o urbanistiche rispetto al progetto approvato tali da determinare la necessità di acquisire la relativa Attestazione di avvenuto Deposito/Autorizzazione sismica e/o nuovo Titolo Abilitativo in variante; in ogni caso tali modifiche non potranno comportare aumento del contributo concedibile per lavori.
2. le lavorazioni qualitativamente difformi rispetto a quelle proposte e approvate con provvedimento di concessione, che hanno determinato le eventuali maggiorazioni di cui all'Art. 7 del Decreto USRC n. 1/2014, o che prevedano l'esecuzione dell'intervento per una estensione tale da determinare la modifica dei parametri che hanno consentito il configurarsi della maggiorazione, anche parziale (cfr. ad es. mancato recupero manto di copertura - voce ED.IN.05 dell'Allegato Tecnico). In ogni caso sono ammesse unicamente quelle rideterminazioni dovute alla mancata esecuzione di lavorazioni, con conseguente modifica in diminuzione del contributo concedibile per lavori. Resta esclusa, quindi, la possibilità di introdurre nuove lavorazioni finalizzate a richieste di ulteriori maggiorazioni non previste in fase di richiesta di contributo.



Modalità istruttorie


Ai fini della liquidazione dei S.A.L. di cui al Decreto USRC n.1/2014, Art. 13, il richiedente trasmette la richiesta di liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori all'UTR di riferimento e per conoscenza al Comune competente, corredata della documentazione obbligatoria di cui all'elenco allegato alla presente Circolare.

Le valutazioni istruttorie degli UTR saranno condotte con le modalità di seguito indicate:

- le somme relative a S.A.L. parziali sono liquidabili previo controllo della completezza documentale e previa verifica della documentazione amministrativa trasmessa con il S.A.L., nonché attraverso il riscontro dei documenti giustificativi di spesa delle somme richieste;
- alla richiesta di liquidazione sarà allegata la dichiarazione del direttore dei lavori, sottoscritta dal beneficiario, di non ricorrenza dei casi di cui alle Varianti Sostanziali, così come sopra definite;
- l'istruttoria del S.A.L. finale sarà di tipo puntuale su tutta la documentazione tecnica, economica e amministrativa trasmessa con il S.A.L.; la liquidazione del S.A.L. finale è subordinata alla trasmissione del quadro comparativo di assestamento;
- in occasione delle verifiche puntuali da operare per la liquidazione del S.A.L. finale, sarà effettuato un riscontro di coerenza di tutta la documentazione (contabile, tecnica e fotografica) trasmessa in occasione dei S.A.L. parziali;
- le richieste di liquidazione di S.A.L. parziali saranno sottoposte a controllo a campione in misura pari al 30% delle richieste pervenute, tramite verifiche di tipo puntuale sulla documentazione tecnica, economica ed amministrativa trasmessa con il S.A.L.;
- nei casi in cui, a seguito delle verifiche puntuali, si dovessero riscontrare difformità tra le dichiarazioni del professionista di non ricorrenza dei casi di cui alle Varianti Sostanziali e l'effettiva sussistenza delle stesse, riferibili a S.A.L. già liquidati, si provvederà alla revoca del contributo nella misura corrispondente alle somme che si dovessero accertare come non dovute, con contestuale comunicazione al Comune e/o al Genio Civile per il seguito di competenza;
- a seguito della concessione del contributo è consentita l'erogazione di un "S.A.L. tecnico" relativo alle somme riferibili a: spese tecniche di progettazione, spese per esecuzione di indagini GEO-STRU, spese tecniche per relazione geologica, quota parte (fino ad un massimo del 30% dell'importo ammesso a contributo) del compenso spettante all'amministratore/presidente di consorzio/delegato parti comuni/commissario.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 13, commi 5 e 6 del Decreto USRC n. 1/2014 circa le modalità di erogazione del contributo concesso, le richieste di liquidazione per i S.A.L. parziali potranno essere presentate fino alla concorrenza dell'85% dell'importo lavori ammesso a contributo.

Nel caso di Varianti Sostanziali, in qualunque momento queste intervengano, è necessario, ai fini della presentazione e della liquidabilità delle somme richieste, procedere alla preventiva approvazione delle stesse. A tale scopo, in conformità con quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, la variante dovrà seguire la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto iniziale, con contestuale sospensione dei lavori.



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

A seguito di richiesta di approvazione della Variante Sostanziale da parte del beneficiario, l'UTR procederà alle valutazioni di propria competenza, in particolare alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate al computo metrico con le priorità di cui all'Art. 10 del Decreto USRC n. 1/2014 ed alla eventuale rideterminazione del contributo stesso, comunicando contestualmente le eventuali somme eccedenti il contributo rideterminato da porre in acollo obbligatorio al beneficiario. All'esito dell'istruttoria, l'UTR provvederà a comunicare al richiedente e al Comune di competenza l'ammissibilità della Variante Sostanziale al fine dell'emissione del contributo sostitutivo di quello concesso. A seguito della emissione del nuovo contributo e del Titolo Abilitativo e/o Autorizzazione Sismica, sarà possibile procedere con la richiesta di liquidazione del S.A.L.. In tutti i casi di richieste di liquidazione di S.A.L. conseguenti all'approvazione di Varianti Sostanziali, l'istruttoria per la liquidazione sarà di tipo puntuale su tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

Ai fini dell'applicazione delle procedure sopra indicate, la contabilità, sempre nel limite massimo dell'importo ammesso a contributo, potrà essere predisposta a misura o a corpo¹.

Ai fini dell'applicazione della procedura istruttoria oggetto del presente provvedimento, la richiesta di liquidazione dei S.A.L. sarà corredata dalla documentazione obbligatoria indicata nell'elenco allegato alla presente Circolare (Allegato A).

La richiesta di liquidazione dei S.A.L. sarà predisposta secondo la modulistica allegata alla presente Circolare (Allegato B).

Il Responsabile del Settore

Ricostruzione Privata
Gestione processi

Ing. Raffaello Fico

Il Responsabile del Settore

Ricostruzione Privata
Gestione controlli

Ing. Rosanna Gualtieri



Il Titolare dell'Ufficio Speciale

per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

¹ Qualora la contabilizzazione delle lavorazioni sia effettuata a corpo, ai fini delle valutazioni istruttorie sulla effettiva realizzazione delle opere relative al progetto ammesso a contributo, sarà necessario acquisire il computo dettagliato predisposto in modo che risultino esattamente individuati i corpi d'opera e delle relative sottopartite con l'indicazione di tutte le voci che le compongono e che le stesse siano riportate nel contratto d'appalto sulla base del quale il direttore dei lavori esegue la contabilità.

Le quote percentuali riferite ai corpi d'opera, così come indicati nel contratto d'appalto dovranno comunque essere riconducibili alle categorie di computo metrico approvato, corrispondenti a quelle di cui all'Art. 10 del Decreto USRC n. 1 del 06.02.2014.

Per ciascuno dei corpi d'opera dovrà essere indicato il peso percentuale derivante dalla somma dei pesi percentuali delle sottopartite che li compongono.

Ai fini della corretta verifica da parte dell'UTR, relativa alla non sussistenza di circostanze che determinino il generarsi di varianti sostanziali, è necessario, in caso di contabilizzazione a corpo, che il direttore dei lavori indichi espressamente nell'ambito delle sottopartite individuate le singole lavorazioni effettuate in modo tale da consentire di verificare che non si siano effettuate lavorazioni tali da ricadere nei casi di Varianti Sostanziali.